



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ⁵² DEL 29/12/2014

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI EROGATI DAL CONSORZIO

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA DELIBERAZIONE

SUSÀ, LI' _____

29 DIC. 2014



FIRMA

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012. CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' _____

29 DIC. 2014



IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SUSÀ, LI' _____



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI EROGATI DAL CONSORZIO

Approvato con deliberazione del CdA n. 52/2014 del 29/12/2014

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Beneficiari	3
Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo.....	3
Art. 4 Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE	3
Art. 5 Periodo di validità della situazione economica dichiarata	4
Art. 6 Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio.....	4
Art. 7 Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione e recupero somme indebitamente percepita.....	5
Art. 8. Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate	5
Art. 9 Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE	5
Art. 10. Utilizzo dell'ISEE.....	6
Art. 11 Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE	6
Art. 12 Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti.....	6
Art. 13 Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento,	7
Art. 14 Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento.....	7
ALLEGATO 1	8
ALLEGATO 2	8

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Con.I.S.A. "Valle di Susa".
2. Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi che sono subordinati, nella misura o nel costo, alle condizioni economiche dei beneficiari; tali prestazioni non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di determinati requisiti.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono usufruire delle prestazioni e dei Servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica in uno dei Comuni del Consorzio al momento della richiesta di prestazione; possono altresì beneficiarne le persone per le quali la normativa o eventuali atti regolamentari prevedano la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (rifugiati, richiedenti asilo, donne in gravidanza, minori), gli apolidi, le persone senza fissa dimora in condizioni di grave povertà e le persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative.
2. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni.

Art. 3

Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo

1. Per le prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di sostenerla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le singole prestazioni.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per gli interventi.

Art. 4

Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), prevede che il dichiarante non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di Servizi, che devono essere adeguatamente rendicontati.

2. A completamento delle esemplificazioni fornite dalla DSU (Parte 2 – DSU Mini – Paragrafo 6.5) si fornisce, nell'Allegato 2, un dettaglio dei trattamenti economici, erogati dal Consorzio, che non devono essere inclusi tra i redditi dichiarati nella DSU, nonché dei trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati.

Art. 5

Periodo di validità della situazione economica dichiarata.

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo al richiedente la prestazione di comunicarlo ai Servizi che la erogano e di presentare un nuovo ISEE, che tenga conto della nuova composizione del nucleo, per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo dovesse derivare l'impropria erogazione di prestazioni agevolate, perché concesse sulla base della precedente composizione del nucleo familiare, esse sono da considerarsi indebitamente percepite.
3. Qualora la prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i Servizi. La prestazione attivata dura, in tali casi, fino alla sua naturale scadenza e, per il suo rinnovo, i richiedenti, qualora intendano usufruirne, presenteranno un nuovo ISEE, anche corrente.
4. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva.
5. Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l'obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni già in corso a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva al 15 gennaio, salvo diversi criteri che saranno definiti per ciascuna prestazione.

Art. 6

Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora non dispongano ancora della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che la richiesta sia irricevibile. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi del Consorzio, dell'ISEE per il tramite del sistema informativo INPS o all'esibizione a cura del dichiarante.
2. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino, in archivi pubblici, difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con proprie dichiarazioni che

motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

3. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione del Servizio è tuttavia subordinata all'acquisizione dell'ISEE definitivamente attestato.

Art. 7

Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione e recupero somme indebitamente percepite

1. Non verranno erogati contributi economici a sostegno del reddito ai richiedenti che risultino avere la proprietà/possesso dei seguenti beni mobili:
 - autovetture con cilindrata pari o superiore a 2000 cc
 - motociclette con cilindrata pari o superiore a 500 ccimmatricolate nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di prestazione.
2. Nel caso di dichiarazione mendace, il Consorzio adotterà nei confronti del richiedente, senza attendere l'esito della denuncia penale, un provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi. Il Consorzio, inoltre, recupererà le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.
3. Ulteriori motivi di sospensione e di revoca sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni.

Art. 8.

Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate

1. Qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno urgenti ed indifferibili, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione possono essere previste in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, in base ad una relazione professionale dei Servizi Sociali o sociosanitari.

Art. 9

Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

1. L'accertamento della estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici, prevista dagli articoli 6, comma 3, lettera b), e 7, comma 1, lettera e) del DPCM 159/2013, sarà svolto dai Servizi sociali tramite una specifica istruttoria che può implicare, sia richieste di approfondimenti agli interessati, sia l'acquisizione di informazioni / attestazioni da parte di soggetti terzi, compresi quelli che devono concorrere a formare l'ISEE; allo scopo saranno, altresì, utilizzate le informazioni già risultanti agli atti dei Servizi.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto che ha approvato il modello della nuova DSU, quando sussiste abbandono del coniuge, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e) del DPCM 159/2013 deve essere accertato dai Servizi sociali del Consorzio, occorre che i Servizi stessi abbiano già in corso un procedimento amministrativo dal

quale risulti tale stato di abbandono (vedi istruzioni Parte 2 - DSU mini, Modulo MB1, Paragrafo novità - lettera "e").

Art. 10. Utilizzo dell'ISEE

1. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dai Servizi socio assistenziali, necessariamente legate ad uno stato di bisogno contingente, è indispensabile poter adottare criteri di valutazione della condizione economica dei richiedenti che prendano in considerazione la situazione economica presente al momento nel quale viene richiesta la prestazione, evitando il rischio di considerare i redditi e i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente la prestazione stessa e quindi potenzialmente non attendibili.
2. A questo scopo vengono adottati, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 5/12/2013 n. 159 e più precisamente:
 - si definiscono, per ciascuna prestazione, soglie ISEE di accesso. I nuclei familiari con ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni con spesa a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati. I nuclei con ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia che implicano una spesa a carico del Consorzio. Le soglie ISEE di accesso alla prestazione sono descritte nell'Allegato 1 del presente Regolamento;
 - ai nuclei familiari con ISEE inferiori a tali soglie si applicano i criteri di selezione, di calcolo della prestazione sociale agevolata ed i motivi di esclusione, già presenti nei Regolamenti che disciplinano le singole prestazioni, sintetizzati nell'allegato prospetto (Allegato 3)

Art. 11

Transizione nell'utilizzo del nuovo ISEE

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. A salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile apportare eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Allo scopo di evitare disagi ai cittadini, si prevede di dare continuità, confermandone la validità e l'entità, alle prestazioni sociali agevolate in corso al 31/12/2014, per un periodo di tempo definito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore della DSU. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo o per le nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore

Art. 12

Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri Regolamenti del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modificazioni conseguenti ad intervenute disposizioni legislative.
3. Ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi modificato o abrogato.

Art. 13

Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal **02/01/2015**

Art. 14

Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Consorzio e presso le Sedi territoriali del medesimo, affinché se ne possa prendere visione; sarà altresì pubblicata sul sito del Consorzio.

ALLEGATO 1

SOGLIE DI ISEE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

I nuclei familiari con ISEE superiore alle soglie sotto indicate non possono fruire delle prestazioni sociali descritte, con oneri a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati.

PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA	SOGLIA DI ISEE SOTTO LA QUALE IL NUCLEO PUO' ESSERE VALUTATO PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA, CON ONERE A CARICO DEL CONSORZIO
Contributi Economici a sostegno del reddito familiare	€ 6.000,00
Tutte le altre prestazioni sociali e socio sanitarie subordinate alla prova dei mezzi	€ 38.000,00

ALLEGATO 2

Trattamenti assistenziali erogati dal Consorzio che devono o non devono essere dichiarati tra i redditi che concorrono a formare l'ISEE.

Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE	Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Tutti i contributi economici a sostegno del reddito familiare	Assegni di cura
Indennità di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, di inserimento / reinserimento (ex DGR 74-5911/2013)	Contributi al familiare che assiste la persona non autosufficiente
Incentivi economici per la partecipazione a progetti di natura educativo - riabilitativa, finalizzati all'inclusione sociale (Delibera CdA n. 35/2014)	Contributi agli affidatari (a prescindere dall'età degli affidati), anche se riferiti ad affidamenti e a supporti diurni
	Contributi a persone disabili per la "Vita indipendente"
	Rimborsi spese a persone disabili per inserimenti socio riabilitativi.
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

ALLEGATO 3

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO	MOTIVI DI ESCLUSIONE
CONTRIBUTI DI MANTENIMENTO (integrazione M.V.)	a) persone che abbiano compiuto i 70 anni b) Invalidi 100% con connotazione di gravità c) Invalidi 75% - 100% (senza gravità) d) persone in età 50-69 anni e) Invalidi gravi in attesa di verbale definitivo	Modalità calcolo: M.V. + costo del mutuo/affitto, solo nei casi in cui essi risultino regolarmente pagati fino ai 2 mesi precedenti, calcolati in misura del 50% e fino ad un importo massimo di € 450,00. Non viene conteggiato il canone di affitto per i cittadini che risiedono in alloggi di edilizia sociale o comunali con canone agevolato. CONTRIBUTO SPETTANTE per tipologia di beneficiari: a) 100% b) 100% c) importo abbattuto del 30% salvo valutazione del S.S. nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro d) 70% e) importo abbattuto del 30% fino al ricevimento del verbale definitivo	a) motivi generali di esclusione b) disponibilità di risparmi in contanti, depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, in misura pari o superiore all'importo mensile del contributo da erogarsi; c) mancata adesione progetti di utilità sociale qualora richiesta
CONTRIBUTI PERSONALIZZATI	a) donne nubili o sole, in stato di gravidanza, prive di sostegni familiari e parentali b) nuclei orfanili c) madri nubili e famiglie monoparentali con figli minori a carico e/o con figli maggiorenni, impegnati in attività scolastiche d) giovani in età compresa tra i 18 ed i 21 anni, con pregressi interventi residenziali, avviati verso percorsi di autonomia e) nuclei con minori, con provvedimenti dell'A.G. f) vittime di reati e loro familiari g) famiglie di detenuti nel primo semestre di detenzione del capofamiglia h) ex-detenuti, nel semestre successivo alla scarcerazione	Contributo: differenza fra Minimo Vitale del singolo/nucleo e il reddito personale/ familiare. Può essere per un periodo massimo di 18 mesi, ma può essere conteggiato in misura del 100% per un massimo di 12 mesi. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà (attestata dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di notorietà, suffragata, ove possibile, da elementi forniti dal Servizio Sociale)	a) motivi generali di esclusione b) disponibilità di risparmi in contanti, ecc., in misura pari o superiore all'importo mensile del contributo da erogarsi; c) mancata adesione progetti di utilità sociale qualora richiesta

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO	MOTIVI DI ESCLUSIONE
CONTRIBUTI STRAORDINARI	Persone o nuclei familiari che vivono situazioni di bisogno gravi ed eccezionali, strettamente connesse a particolari esigenze di vita e/o di salute	a) Reddito familiare pari o inferiore al Minimo Vitale, conteggiato tenendo conto dell'affitto o mutuo in misura intera (fino ad un importo massimo di € 450,00) b) Importo massimo erogabile: € 500,00, erogabile al massimo per due volte nell'arco di un anno	a) motivi generali di esclusione b) reddito familiare pari o superiore al: MV + affitto/mutuo conteggiato in misura intera (fino ad un max di € 450,00); c) disponibilità di risparmi in contanti, ecc. per un valore $\geq 0 >$ all'entità del contributo richiesto; d) mancata adesione a progetti di utilità sociale qualora richiesti
AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E INSERIMENTO IN PRESIDI DI MINORI		COMPARTICIPAZIONE DOVUTA: a) ai fini della quantificazione del reddito si tiene conto della composizione anagrafica della famiglia d'origine o delle famiglie ricostituite, con esclusione del componente ricoverato/affidato; b) rimborso dell'intero costo del servizio erogato (quota affido o retta di inserimento) qualora le condizioni della famiglia d'origine lo consentano; c) a richiesta dell'esercente la potestà genitoriale il Consorzio può determinare, previo accordo con gli interessati, una contribuzione di importo inferiore al costo del servizio; d) in ogni caso la compartecipazione non può essere inferiore al 30% dell'eccedenza del Minimo Vitale della famiglia d'origine (conteggiando l'eventuale affitto/mutuo in misura intera, fino a un massimo di € 450,00); e) la famiglia d'origine è comunque tenuta a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti; f) in ogni caso al Consorzio è dovuta la compartecipazione pari all'importo posto a carico dei genitori con provvedimenti giudiziali anche se non definitivi, se superiore alla quantificazione della contribuzione che deriverebbe dall'applicazione del presente articolo; g) le spese personali sono a carico della famiglia di origine (x i minori inseriti in struttura)	

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO	MOTIVI DI ESCLUSIONE
AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E INSERIMENTO IN PRESIDI DI MINORI DISABILI		COMPARTICIPAZIONE DOVUTA: a) intero ammontare delle provvidenze percepite (incluse I.A., ind. comunicazione ecc.), cui si somma l'eventuale compartecipazione della famiglia d'origine, calcolata come indicato per i "MINORI" b) le spese personali sono a carico della famiglia di origine.	
AFFIDAMENTI RESIDENZIALI DI ADULTI, DISABILI, ANZIANI AUTO E NON AUTO (erogati con criteri del Consorzio, non DGR 39 e 56)		COMPARTICIPAZIONE DOVUTA: Intero ammontare dei redditi percepiti, inclusa la 13^a mensilità e, qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte alle spese per il soddisfacimento delle esigenze personali, possono trattenere una quota mensile da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali. Per adulti, disabili e anziani auto può essere lasciata la disponibilità della 13^a, x vita di relazione, cura degli interessi personali, o percorsi vs. l'autonomia, purché risultino non compromesse le capacità di autodeterminazione e di autonomia gestione del denaro.	
AFFIDAMENTI DI SUPPORTO DI ADULTI E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI		COMPARTICIPAZIONE DOVUTA: 30% dell'eccedenza del M.V.	
INSERIMENTI IN PRESIDI A GEST. DIRETTA DEL CONSORZIO (R.A. ANZIANI E GRUPP. APPART. DISABILI INTELLETTIVI)		COMPARTICIPAZIONE DOVUTA: intero ammontare dei redditi percepiti incluso il 50% della 13^a mensilità. E' altresì consentito al beneficiario di trattenere una quota mensile, da determinarsi annualmente a cura del C.d.A., ad eccezione di situazioni nelle quali si riscontrino compromesse le capacità di autodeterminazione	
RETTE ADULTI DISABILI E ANZIANI NON AUTO	a) Adulti disabili con progetto di inserimento autorizzato preventivamente dalla Commissione UMVD adulti, sia presso la RAF a gestione diretta del Consorzio, sia	L'integrazione è relativa alla sola quota assistenziale della retta. Importo: retta alberghiera - somma dei redditi derivanti dalla situazione economica del beneficiario, così determinata:	a) motivi generali di esclusione; b) disponibilità di risparmi in contanti, di risparmi ecc. per un valore superiore a € 3.000,00; in tal caso l'integrazione della retta potrà decorrere successivamente

	presso altri presidi fuori territorio; b) Anziani non-autosufficienti con progetto di inserimento autorizzato preventivamente dalla Commissione UVG	a) ammontare delle entrate, a qualsiasi titolo percepite (incluse la 13ª mensilità e la 14ª mensilità e gli interessi figurativi derivanti da patrimoni mobiliari), comprese le somme esenti da imposizione fiscale, inclusa l'Indennità di Accompagnamento; b) detrazione di una quota mensile, per il soddisfacimento delle esigenze personali, qualora i familiari non provvedano volontariamente a farvi fronte, da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali.	al loro utilizzo fino a concorrenza di tale somma; c) proprietà al 100% o usufrutto di unità immobiliari inclusa la prima casa di abitazione, qualora non abitata dal coniuge o da altri familiari conviventi, solo se minori o disabili, che si trovino in situazioni di difficoltà economica; d) ammontare dell'integrazione giornaliera, derivante dalla differenza fra la retta alberghiera e il reddito medio giornaliero, al netto della quota per le spese personali, < ad € 1,00; e) non aver presentato domanda per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, prima della formalizzazione della domanda per l'integrazione della retta. La fattispecie prevista al punto c) non costituisce motivo di esclusione qualora l'unità immobiliare: a. sia concessa in locazione; b. sia messa a disposizione del Consorzio per la realizzazione di progetti di collocazione abitativa in collaborazione con il Servizio sociale; c. sia sprovvista dei requisiti minimi di abitabilità (allegare relazione tecnica del Comune ove insiste l'immobile).
RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ' E ANZIANI AUTO	Adulti ed anziani autosufficienti che vivendo in condizioni di grave trascuratezza e di emarginazione sociale sono stati ricoverati	Integrazione = differenza fra l'importo della retta di ospitalità ed i redditi percepiti dal beneficiario, comprensivi del 50% della 13ª mensilità, detratta una quota mensile, da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali, qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte alle spese per il soddisfacimento delle esigenze personali.	a) motivi generali di esclusione b) disponibilità di risparmi in contanti ecc. > a € 3.000,00

		La detrazione della quota mensile per esigenze personali non si applica nelle situazioni in cui risultino compromesse le capacità di autodeterminazione e di autonomia nella gestione del denaro dell'interessato, su specifica valutazione del Servizio sociale competente.	
ASSISTENZA DOMICILIARE	a) adulti e anziani >65enni che vivono in condizione di disagio sociale e/o abitativo o in situazione di grave emarginazione; b) nuclei familiari con figli minori, con incapacità organizzative vita familiare c) persone sole con specifiche problematiche riconducibili ad un disagio complesso e multifattoriale, d) nuclei familiari con componenti inabili e portatori di disabilità; e) soggetti anziani o disabili, totalmente o parzialmente non autosufficienti, f) soggetti psichiatrici e/o con problemi di dipendenza da sostanza, in carico ai rispettivi servizi sanitari	COMPARTECIPAZIONE Attuale modalità: Regolamento approvato nel 2013 che prevede sistema ISEE, sistema "sospeso" fino all'entrata in vigore del nuovo ISEE - nel frattempo vecchio metodo basato su reddito corrente: somma redditi percepiti (inclusa IA se non utilizzata per finalità assistenziali) detratto affitto ed eventuali spese per forme di assistenza privata regolarizzata. a) per la coppia si considera la quota corrispondente a 2/3 del reddito; b) per i nuclei composti da più di 2 persone, dal reddito complessivo del nucleo si detrae la quota corrispondente al M.V. di tutti i componenti del nucleo, eccedenti la coppia, e su tale risultanza si applicano i 2/3; c) per i nuclei composti da + di 2 persone con presenza di soggetti non autosufficienti, qualora l'intervento sia rivolto unicamente alla cura della persona non auto e rappresenti una reale alternativa al ricovero, si considera solo il suo reddito. Fasce di compartecipazione: esente fino ad € 596,00 mensili netti, oltre € 2.070,00 pagano l'intero costo del servizio applicato dalla Cooperativa (7 fasce intermedie con quote orarie che variano da € 1,60 ad € 10,80). Sono previste inoltre esenzioni su motivata richiesta del Servizio Sociale per un periodo massimo di 6 mesi; per i minori con grave disabilità è prevista l'esenzione dalla compartecipazione fino al compimento del 3° anno di età Reddito + fasce + meccanismo coppia.	PRIORITA' DI INTERVENTO: a) persone che necessitano di interventi volti alla loro tutela in quanto incapaci di provvedere ai propri interessi, con segnalazione o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente; b) minori che necessitano di interventi di tutela a causa di difficoltà ed incapacità delle figure genitoriali, in presenza di un progetto di intervento complessivo volto a salvaguardare il diritto del minore di crescere nella sua famiglia d'origine; c) persone e nuclei familiari necessitanti di adeguati supporti assistenziali, ma il cui reddito non ne consenta l'attivazione autonoma; d) persone sole o in coppia prive di una rete familiare valida o con una rete parentale impossibilitata ad assolvere ai bisogni assistenziali; e) complessità delle condizioni cliniche e sociali che determina l'attribuzione, da parte delle competenti commissioni integrate (UUG-UMVD), di un punteggio di gravità condiviso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla specifica normativa regionale di riferimento, per le sole tipologie ad integrazione socio-sanitaria, ferma restando l'esigibilità delle prestazioni.

		L'Assemblea ha stabilito che dall'entrata in vigore del nuovo ISEE la compartecipazione venga calcolata in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare determinata in base all'ISEE + indennità concesse a titolo di minorazione, nonché di ogni altra somma percepita, anche se esente da imposizione fiscale (salvo utilizzo parziale o totale a fini assistenziali di tali indennità; in tal caso verrà conteggiata unicamente la parte non utilizzata). Non indicate la modalità di quantificazione della compartecipazione: effettuate simulazioni utilizzando la seguente formula: (ISEE richiedente/nucleo – soglia ISEE minima) _____ X costo del servizio (soglia ISEE massima - soglia ISEE minima) Qualora il beneficiario dei servizi non consegni la documentazione richiesta, necessaria per determinare la quota di compartecipazione, verrà applicata la quota di compartecipazione pari al 100% del costo del servizio.	
EDUCATIVA TERRITORIALE	a) minori di età compresa tra 0 e 18 anni provenienti da nuclei familiari caratterizzati da gravi carenze, a rischio di emarginazione e/o di devianza; b) minori da 0 a 18 anni, che, in virtù di un Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, devono incontrare il/i genitore/i, fratelli e sorelle e/o altri familiari presso un Luogo Neutro; c) minori con situazioni psicosociali anomali associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali; d) minori con disabilità fisica, sensoriale, psichica o affetti da patologie croniche invalidanti.	COMPARTICIPAZIONE Attualmente non è prevista alcuna compartecipazione; nel Regolamento per l'Ass. domiciliare ed Educativa è prevista la sua applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo ISEE con le modalità indicate nell'Assistenza domiciliare.	PRIORITA' a) minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone l'attivazione di interventi di sostegno; b) minori che vivono condizioni di pregiudizio; c) minori per i quali sia necessario acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione della situazione familiare, al fine di orientare gli sviluppi della presa in carico; d) complessità delle condizioni cliniche e sociali che determina l'attribuzione, da parte delle competenti commissioni integrate (UMVD Adulti e UMVD Minori), di un punteggio di gravità condiviso, per le sole tipologie ad integrazione socio-

	e) giovani disabili che si trovano in momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola, al fine di svolgere un'attività di orientamento che superi l'ambito dell'orientamento scolastico e comprenda valutazioni più ampie che attengono al progetto di vita; f) giovani disabili per i quali si rendono necessari percorsi di sostegno individuale e orientamento verso l'assunzione di ruoli lavorativi (anche prevedendo momenti di affiancamento presso la sede di lavoro) o di un supporto mirato all'integrazione nelle realtà aggregative e socializzanti		sanitaria, ferma restando l'esigibilità delle prestazioni.
CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' (asegni di cura, affidi, cure parentali DGR 39 e 56)		Quantificazione della quota sociale (50% del contributo) sulla base di un ISEE "taroccato": partendo dalla situazione economica del beneficiario (patrimonio mobiliare e immobiliare, al netto delle franchigie ISEE; redditi correnti detratta la quota corrispondente alla "soglia di povertà assoluta") da cui si detrae il 50% dell'importo del valore del PAI (quota non compartecipata, prima "quota sanitaria"). Dal valore ottenuto si detrae l'IA e si ottiene il contributo spettante.	PER GLI ASSEGNI DI CURA Mancata documentazione della regolarizzazione del contratto di lavoro non corrispondenza tra la categoria prevista dal CCNNL per l'assistenza ai non autosufficienti e quella effettivamente applicata
TELESOCORSO		Attuale sistema: con reddito fino alla fascia di esenzione per il SAD (€ 596,00), esente dal pagamento del canone mensile - se superiore (non importa di quale entità) paga autonomamente il canone mensile. Nuovo regolamento del SAD: "data l'esiguità del costo dell'intervento si prevede che l'intero ammontare del canone mensile sia posto a carico del beneficiario, tranne situazioni eccezionali segnalate dal Servizio sociale per le quali possa essere prevista l'esenzione"	

PRESTAZIONI CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI	BENEFICIARI	CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO	MOTIVI DI ESCLUSIONE
		a) ANZIANI: Esiste un unico C.D. Integrato (collocato in una RSA) per anziani affetti da Alzheimer o altri tipi di demenza; per disposizione del Distretto Sanitario di Susa l'intera retta viene pagata dal distretto - qualora la diagnosi dell'anziano non abbia che fare con le demenze egli contribuisce al pagamento del 50% della retta giornaliera b) DISABILI: C.D. a gestione diretta del Consorzio (CST e CAD per adulti): compartecipazione sui servizi di mensa e di trasporto: trasporto € 3,75 per ogni giornata di frequenza + pasto € 3,00 C.D. a gestione diretta del Consorzio (pomeridiano, per minori): compartecipazione sul servizio di trasporto: € 3,00 per ogni giornata di frequenza C.D. gestiti da altri Enti: considerato che il Consorzio non garantisce il trasporto, non viene richiesta alcuna compartecipazione.	
LUOGHI NEUTRI		DA DEFINIRE	